



Comune di Fondo

Piazza S. Giovanni, 9
38013 Fondo (TN)

F

ORDINANZA N. 62/2015

Prot. n. 7829

OGGETTO: Divieto temporaneo di spargimento letame e liquame nella località “Pradiei”.

IL SINDACO

Premesso che il giorno 06 gennaio 2016, è in programma lo svolgimento della manifestazione denominata “43[^] edizione della Ciaspolada” caratteristica corsa con le racchette da neve con percorso di circa 8 Km che si sviluppa tra i comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico e Fondo;

Considerato che la manifestazione riveste ormai un carattere internazionale che vede la partecipazione di migliaia di concorrenti provenienti dal continente europeo ed americano;

Preso atto della presenza del numerosissimo pubblico, oltre agli accompagnatori e sostenitori dei partecipanti, che faranno da cornice alla manifestazione lungo l’intero percorso;

Considerato che la manifestazione si svolge principalmente in località “Pradiei”, area prativa soggetta a pratiche agronomiche quali lo spargimento del letame e dei liquami di provenienza zootecnica;

Considerato che il Comitato Organizzatore ha richiesto, con istanza del 09.12.2015 assunta al prot nr. 1551, d’istituire un divieto temporaneo di spargimento dei concimi di provenienza animale nell’area interessata dalla gara identificata nelle aree di “Toliega” e “Rozela” comunemente denominata “Pradiei” dal 24.12.2015 al 06.01.2016 per permettere lo svolgimento della gara in completa sicurezza ed in un contesto ambientale ideale per i numerosi partecipanti;

Ritenuto di accogliere la richiesta al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale del 12.07.1987, nr. 5460, “piano provinciale di risanamento delle acque – norma d’attuazione” in tema di spargimento di liquame e letame;

Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche.);

ORDINA

DAL GIORNO 24 DICEMBRE 2015 AL GIORNO 06 GENNAIO 2016,

Il divieto assoluto di spargimento di letame e liquame nei fondi agricoli in località “Toliega” e “Rozela” (comunemente denominata “Pradiei”).

DEMANDA

Alle Forze dell’Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00) fatta salva l’adozione di provvedimenti penali.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Società Podistica Novella, con sede a Fondo (TN) in Piazza S. Giovanni n. 7;
- Stazione Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Associazione allevatori (Covi Vittorino);
- Stazione dei Carabinieri di Fondo avente competenza sul territorio interessato;

A V V E R T E A L T R E S I

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

Fondo, li 14.12.2015



IL SINDACO
Graziani Daniele